



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Misure volte a favorire la liquidità delle imprese che
coltivano la barbabietola da zucchero

Intervento: Misure volte a favorire la liquidità nelle imprese agricole che coltivano la barbabietola da zucchero.

Obiettivi: Sostenere la liquidità delle imprese agricole che coltivano la barbabietola da zucchero, coltura da rinnovo, indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi della Regione Marche, contribuendo alla copertura dei costi di produzione e di trasporto.

Destinatari del bando: Imprenditori agricoli singoli e associati.

Annualità:
2025

Dotazione finanziaria assegnata:
€ 400.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande:
23 ottobre 2025, ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Daniele Carbini
Tel. 071.8063290 Indirizzo mail: daniele.carbini@regione.marche.it
PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	3
3. Ambito territoriale	4
4. Dotazione finanziaria	4
5. Descrizione del tipo di intervento	4
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	4
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	4
5.1.2. <i>Requisiti dell'impresa</i>	4
5.2. Tipologie di intervento	5
5.3. Importi ammissibili e massimali di aiuto	5
5.3.1. <i>Verrà applicata la ritenuta di acconto del 4% sul contributo corrisposto, nei casi previsti dalla legge (art. 28 – D.P.R. 29.09.1973, n. 600).egime d'aiuto</i>	6
6. Procedure di presentazione ed istruttoria della domanda	6
6.1. Presentazione della domanda	6
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	7
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	8
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda:</i>	8
6.1.4. <i>Errori sanabili, richieste integrazioni documentali</i>	8
6.2. Istruttoria della domanda	9
6.2.1. <i>Controlli in fase di istruttoria</i>	9
7. Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e liquidazione del contributo	10
7.1. Completamento dell'istruttoria, richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità	10
7.2. Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno	10
7.3. Impegni	11
8. Revoca e restituzione dell'aiuto	11
9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	12

1. Definizioni

Beneficiario: soggetto la cui domanda risulta finanziabile, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto dell'aiuto.

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Commissione di riesame: esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

Richiedente: soggetto che presenta domanda a valere sul bando.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente competente per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione. Per la provincia di Pesaro Urbino provvede il personale incaricato della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende contribuire a garantire la liquidità alle imprese agricole che coltivano la barbabietola da zucchero - quale coltura da rinnovo di fondamentale importanza per il mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi della Regione Marche - al fine di sostenere i cospicui costi di produzione per lavorazioni di preparazione dei terreni, contrasto dei parassiti, alla semina, fino alla raccolta del prodotto e, del suo trasporto agli zuccherifici.

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

3. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad **€ 400.000,00**.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono:

- 1) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- 2) avere sede legale o una sede operativa nella Regione Marche;
- 3) coltivare la barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Marche, nell'annata agraria 2024/2025.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricoli. In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche;
- 4) essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva). Tale requisito sarà oggetto di verifica al momento dell'erogazione del contributo;
- 5) aver stipulato, per l'annata agraria 2024/2025, un contratto di coltivazione della barbabietola da zucchero (per gli ettari dichiarati in domanda) con lo zuccherificio di riferimento;

- 6) con riferimento all'annata agraria 2024/2025, aver acquistato semente certificata, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, per almeno 100.000 semi/ettaro²;
- 7) aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2025 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (di seguito Domanda Unica), comprensiva del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per superfici bieticole situate nel territorio regionale.
- 8) avere mantenuto in normali condizioni la coltura almeno fino alla maturazione piena della radice secondo l'esito dei controlli a campione effettuati da AGEA sulla domanda di cui al punto 7).

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato completamente aggiornate e validate, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegati per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel favorire la liquidità aziendale mediante pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda, per far fronte alla esigenza di effettuare ingenti spese per attività che vanno dalle lavorazioni di preparazione dei terreni, alla semina, al contrasto dei parassiti, fino alla raccolta del prodotto e del suo trasporto agli zuccherifici.

5.3. Importi ammissibili e massimali di aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo forfettario, tenendo conto degli ettari coltivati a barbabietola da zucchero nell'annata agraria 2024/2025 nella Regione Marche, dichiarati in domanda.

Il valore del contributo per ciascun ettaro di coltura sarà calcolato dividendo le risorse disponibili con il totale degli ettari dichiarati dalle imprese che hanno presentato domanda, risultati ammissibili.

Si applicano i seguenti limiti e massimali:

Art 1. il contributo forfettario ad ettaro non potrà comunque essere superiore a 200 euro;

Art 2. gli ettari ammissibili per ciascun richiedente non potranno essere inferiori a 2.

Il numero di ettari ammissibili per ciascun richiedente corrisponde al minor valore tra:

² Vedasi Decreto Direttoriale MASAF 22 maggio 2024, prot. 229362 recante "Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027".

- 1) numero di ettari di barbabietola da zucchero dichiarati in domanda nella Domanda Unica di Pagamento (DUP), annualità 2025, relativamente all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;
- 2) numero di ettari di barbabietola da zucchero previsti dal contratto di coltivazione con lo zuccherificio di riferimento;
- 3) numero di ettari in base al quantitativo dichiarato di seme utilizzato (superficie ammissibile pari al numero di unità di seme complessivamente acquistato e impiegato. 1 Unità corrisponde a 100.000 semi).

Per la determinazione del contributo concedibile a ciascun richiedente si applica la seguente metodologia:

- A) somma di tutti gli ettari risultati ammissibili tra quelli dichiarati nelle domande presentate dai richiedenti;
- B) calcolo dell'importo forfettario ad ettaro suddividendo le risorse disponibili per il totale degli ettari di cui al punto A), tenendo conto che non potrà essere corrisposto un importo ad ettaro superiore ad € 200 (art. 1 di cui sopra).
- C) determinazione del contributo concedibile a ciascun richiedente moltiplicando l'importo €/ettaro così determinato per il numero di ettari ammissibili per ciascun richiedente.

Verrà applicata la ritenuta di acconto del 4% sul contributo corrisposto, nei casi previsti dalla legge (art. 28 – D.P.R. 29.09.1973, n. 600).

5.3.1. Regime d'aiuto

Si applicano le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il regime di aiuto è denominato: "Misure volte a favorire la liquidità delle imprese che coltivano la barbabietola da zucchero", registrato sul portale SIAN e identificato con codice CAR 1019404.

L'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 50.000,00 per "impresa unica" concessi nell'arco di tre anni (intesi come anni fiscali dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno), comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis concessi secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

6. Procedure di presentazione ed istruttoria della domanda

6.1. Presentazione della domanda

I termini del procedimento sono fissati in **60** giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento sono sospesi,

per una sola volta e per un periodo non superiore a dieci giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. par 6.3.1) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla stessa.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda; non è quindi consentita la presentazione di una nuova domanda, tranne nell'ipotesi in cui la precedente venga ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.
- b) di coltivare/aver coltivato la barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Marche, nell'annata agraria 2024/2025;
- c) di essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva).
- d) di aver stipulato, per l'annata agraria 2024/2025, un contratto di coltivazione della barbabietola da zucchero con lo zuccherificio di riferimento per un numero complessivo di ettari pari a _____;
- e) di aver acquistato e utilizzato semente certificata, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, per un quantitativo complessivo pari a unità³ _____ con riferimento all'annata agraria 2024/2025. di aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2025 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del

³ 1 Unità =100.000 semi

Consiglio del 2 dicembre 2021 (di seguito Domanda Unica), comprensiva del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per superfici bieticole situate nel territorio regionale pari ad ettari _____;

- f) avere mantenuto in normali condizioni la coltura almeno fino alla maturazione piena della radice;
- g) l'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 7.3 del presente bando.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire **dal giorno 25 settembre 2025 e fino al giorno 23 ottobre 2025 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda:

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso di importi di contributo richiesti superiori a € 5.000,00 dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.i

Tale documentazione può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità della domanda.

6.1.4. Errori sanabili, richieste integrazioni documentali

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti sopra evidenziati.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

Integrazioni

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 10 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2. Istruttoria della domanda

6.2.1. Controlli in fase di istruttoria

I controlli sono svolti dal personale della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e delle Strutture Decentrate Agricoltura sulla totalità delle richieste. Essi riguardano la verifica dei requisiti di cui al par. 5.1, comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto. Limitatamente alla verifica del possesso dei requisiti di impresa previsti dal paragrafo 5.1.2, punti 5), 6) del presente bando si procederà al controllo su un campione di domande pari ad almeno il 10% di quelle presentate.

La regolarità contributiva (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) sarà verificata al momento dell'erogazione del contributo (cfr. paragr. 7.2).

Il calcolo del contributo aziendale è effettuato in automatico dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) secondo la procedura prevista al paragrafo 5.3.

7. Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e liquidazione del contributo

7.1. Completamento dell'istruttoria, richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

A conclusione dell'attività istruttoria, il responsabile regionale, nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, invia la comunicazione di esito istruttorio contenente il termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), esclusivamente attraverso SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

La richiesta sarà esaminata da una apposita Commissione di riesame da designarsi con successivo provvedimento (cfr. *Definizioni*).

Nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.2. Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno

Per le domande risultate ammissibili, totalmente o parzialmente, il Responsabile regionale di procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente competente. Per ciascun beneficiario verrà acquisito il COR per la registrazione in SIAN dell'aiuto individuale.

Con medesimo atto viene anche decretata la liquidazione del contributo spettante a ciascun beneficiario, una volta effettuata la verifica della regolarità contributiva (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva).

Il decreto è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Regione Utile nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

7.3. Impegni

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. di accettare tutte le disposizioni del bando;
2. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
3. mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'intervento;
4. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio -SdI) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto (cfr. paragr. 8), così come previsto dalla normativa di riferimento.

8. Revoca e restituzione dell'aiuto

La revoca dell'aiuto è disposta:

- nel caso di mancato rispetto di tutti degli impegni previsti al paragrafo 7.3;
- nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
- in conseguenza degli esiti dei controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

Qualora il contributo è stato erogato, l'impresa deve restituire alla Regione Marche, l'importo percepito maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Nel caso in cui gli importi non vengano restituiti, la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Se, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁴

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali alle imprese agricole, per il sostegno per la coltivazione della barbabietola da zucchero nell'ambito del regime "de minimis" così come istituito con Regolamento Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR n. 1427 dell'11 agosto 2025.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

⁴ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.